



Regolamento per i versamenti dei contributivi aggiuntivi

(aggiornato al 15/11/2024)

Articolo 1 – Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento PrevAer – Fondo Pensione, di seguito PrevAer o Fondo, dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di contribuzione aggiuntiva. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento sono valide le previsioni statutarie e regolamentari in quanto applicabili.

Articolo 2 – Versamenti Contributivi Aggiuntivi

2.1 – E' fatta salva la facoltà dell'aderente a PrevAer di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 2, dello Statuto.

2.2. – Il versamento aggiuntivo potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) per il tramite del datore di lavoro con prelievi dalla retribuzione in misura percentuale periodica;
- b) direttamente da parte dell'aderente con contribuzione diretta ad importo libero.

Articolo 3 – Versamento per il tramite del datore di lavoro con prelievi dalla retribuzione in misura percentuale periodica

3.1 – L'aderente che intendesse effettuare versamenti periodici di una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dalla fonte istitutiva a carico del lavoratore, potrà farlo in sede di compilazione del modulo di adesione o, nell'ipotesi di adesione per conferimento tacito del TFR, in sede di compilazione del modulo per l'attivazione della contribuzione, indicando una misura sostitutiva rispetto al minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigenti. La aliquota sarà indicata in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione della contribuzione. 3.2 – E' facoltà dell'iscritto modificare l'aliquota contributiva a proprio carico con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

3.3 – È consentita la modifica dell'aliquota sia in aumento sia in diminuzione fermo restando che l'aliquota scelta è aggiuntiva a quella minima prevista dalla fonte istitutiva a carico del lavoratore.

3.4 – La richiesta della variazione dell'aliquota contributiva potrà essere presentata all'azienda una sola volta all'anno (salvo maggiore periodicità stabilita a livello aziendale) e decorrerà dal primo giorno del mese successivo dal ricevimento della domanda da parte dell'azienda.

3.5 – Il contributo a carico del datore di lavoro non varia in relazione alle scelte individuali fatte dal lavoratore.

3.6 – L'azienda comunica l'avvenuta variazione di aliquota con le modalità definite dal Fondo trasmettendo al Fondo l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

3.7 – Come previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto il versamento avrà periodicità mensile, con indicazione dell'importo, ottenuto applicando la nuova aliquota, nel campo importo contributo aggiuntivo aderente della distinta di versamento aziendale.

Articolo 4 – Contribuzione aggiuntiva ad importo libero versata direttamente dall'aderente

4.1 – È facoltà dell'aderente effettuare versamenti ad importo libero a favore della propria posizione con le modalità definite da PrevAer, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

4.2 – I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fondo e intestato a "PrevAer – Fondo Pensione".

4.3 – Il predetto bonifico, anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto: Codice Fiscale – Cognome – Nome dell'aderente e la causale "CONTRIBUTI VOLONTARI PREVIDENZIALI".

Articolo 5 – Investimento dei contributi ad importo libero

5.1 – Per poter procedere all'investimento della contribuzione è necessario che l'aderente adempia alle formalità previste dal Fondo.

5.2 – I versamenti e la trasmissione della documentazione prevista dal Fondo dovranno essere effettuati con cadenza minima mensile, a scelta dell'aderente, e con disponibilità e valuta entro il 16 del mese di versamento. Nel caso in cui il giorno 16 cada di sabato o di giorno festivo, i versamenti (e la trasmissione della documentazione prevista dal Fondo) dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo. Le contribuzioni ricevute

entro il 16 del mese e che rispettano le formalità previste dal Fondo saranno valorizzate con il valore di quota del mese in cui pervengono. 5.3 I versamenti contributivi che dovessero pervenire a PREVAER oltre il termine stabilito saranno valorizzati il mese immediatamente successivo.

5.4 – PrevAer procederà all'investimento dei versamenti effettuati dall'aderente solo a seguito dell'avvenuta ricezione della documentazione prevista dal Fondo. La mancata trasmissione a PrevAer della predetta documentazione e/o l'inesatta o incompleta compilazione e/o il mancato rispetto delle formalità previste dal Fondo, non consentiranno a PrevAer la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

Articolo 6 – Documentazione fiscale e contributi eccedenti il limite di deducibilità

6.1 – Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi alla contribuzione complessiva di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'aderente dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi, alla deduzione dei contributi per la quota parte rientrante nel plafond di deducibilità (pari ad euro 5.164,57).

6.2 – A tal fine l'iscritto dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite per la compilazione dell'ordine di bonifico di cui al punto 4.3.

6.3 – Nel caso in cui i contributi versati superino il plafond di deducibilità (pari ad euro 5.164,57) la parte eccedente (*Contributi Non Dedotti*) deve essere comunicata annualmente a PrevAer tramite con le modalità definite da PrevAer, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

Articolo 7 – Investimento dei contributi aggiuntivi

7.1 — I versamenti di cui al presente regolamento saranno investiti nel comparto già attivo e prescelto dall'aderente.